Sent. N. 523/2017
del 13-10-15
Dep. 30 NOV. 2017
R. G. 513/14
Cron. 1638/17
Rep. ____/____

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Francesca Maria Carmela Morise, Giudice di Pace di Pace di Petilia Policastro (KR) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 513/14 R.G.A.C. Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale

PROMOSSA DA

[redacted] elettivamente domiciliato in Crotone alla [redacted] n.23 presso e nello studio dell'avv. [redacted] da quest'ultimo rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;

ATTORE

CONTRO

UNIPOLSAI SPA in persona del lrtp, rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Cavallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Paola (CS) alla Via C.so Roma n.3.

CONVENUTA

Nonché contro: [redacted]

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.10.2015 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come da verbale in atti, con richiesta di deposito di memorie conclusive e la causa, veniva trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiedeva all'adito Giudice la condanna della suddetta compagnia assicurativa al risarcimento del danno fisico a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la S.s. 109 nle teritorio del

Comune di Mesoraca in data 12.02.2014 alle ore 17,45 circa.

Deduceva l'attore che nelle circostanze di tempo e luogo suindicate di trovarsi in qualità di terzo trasportato sull'autovettura Fiat [redacted] assicurata Unipolsai, di proprietà della sig.ra [redacted] e condotta dal [redacted]

Precisava che la vettura Fiat [redacted] stava percorrendo la SS 109 allorquando nell'affrontare una curva a sinistra, usciva fuori strada e finendo la sua corda contro un ostacolo fisso posto ai bordi della strada;

A seguito del violento ed inaspettato impatto, odierno attore, terzo trasportato nella vettura Fiat [redacted] subiva lesioni, come da documentazione sanitaria in atti.

Veniva messa in mora la compagnia Uipolsai Spa che all'epoca del sinistro assicurava la suddetta vettura per la rca, la quale, durante la fase stragiudiziale,non provvedeva a sottoporre l'attore a visita medico legale da parte del proprio fiduciario, seppure sollecitata, anzi con missiva del 21.03.2014 comunicava il diniego.

Tali i motivi per i quali l'istante ha inteso adire le vie giudiziarie.

Si costituiva la Unipolsai Spa ut supra rappresentata e difesa. Nessuno si costituiva per l'altro convenuto. Trascorsa l'ora di rito ne veniva dichiarata la contumacia. Così instauratosi il contraddittorio, dato atto del fallimento della conciliazione e precisata la domanda , istruita la stessa attraverso l'audizione dei testi, l'espletamento di CTU medica sulla persona del terzo trasportato, precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 13.10.2015, ritenuta matura per la decisione veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è improponibile per mancato rispetto dei termini previsti ex lege.

Il sinistro stradale oggetto di causa è avvenuto in data 12.02.2014 e, dunque, già in vigore del Codice delle Assicurazioni (D.Ls 7.9.2005 n. 209), applicabile dal 1.1.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data (cfr. art 355 cod ass.). l'attore inviava lettera di messa in mora in data 25.02.2014 ricevuta dalla compagnia in data 10.03.2014, la domanda giudiziale veniva incardinata in data

20.05.2015, ovvero dopo circa 60 giorni dalla formale denuncia. Nel caso che ci occupa necessitava ben 90 giorni trattandosi di lesioni alla persona.

In precedenza si applicava la legge 990/69, il cui art. 22 subordinava l'azione risarcitoria del danneggiato al previo decorso di sessanta giorni dall'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore contenente la richiesta di risarcimento. Per costante giurisprudenza tale norma veniva interpretata come una condizione di proponibilità dell'azione stessa la cui sussistenza poteva e doveva essere verificata anche d'ufficio (cfr Cass. Civ. sez III 8.1.1997 n. 59), in quanto il predetto termine, decorrente dalla richiesta di risarcimento, costituiva per l'assicuratore uno "spatium deliberandi" in ordine a tale richiesta che impediva, qualora non integralmente trascorso, di far valere la mora dell'assicuratore e di radicare validamente una domanda giudiziale (Cass. 24.4.2001 n. 6026). Per la validità della lettera raccomandata si riteneva sufficiente l'enunciazione dei dati significativi per l'identificazione del sinistro (nome delle parti, targhe, numero del sinistro, ecc) e la formulazione espressa della richiesta di pagamento. L'indirizzo giurisprudenziale che coglieva la ratio dell'art. 22 nell'esigenza di "privilegiare il rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore, per un rapido ristoro del danno, con effetto deflattivo del contenzioso tra responsabile e danneggiato (Cass. 6026/01 cit.)", può trovare conferma anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina che - sotto il profilo in esame - ricalca quella previgente, ancorché con una più articolata previsione normativa formata dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 C.d.A.. Il danneggiato che intenda agire ex art. 144 C.d.A. nei confronti della compagnia assicuratrice deve, quindi, inoltrare a quest'ultima la richiesta risarcitoria secondo le modalità e con i contenuti contemplati dall'art. 148 C.d.S., attribuendole lo spatium deliberandi di 90 giorni prima di instaurare il giudizio. Tale onere, in base al chiaro tenore delle norme e contrariamente ad alcune interpretazioni antiletterali proposte dai primi commentatori, costituisce una condizione di proponibilità della domanda al pari di quella precedentemente prevista dall'art. 22 l. 990/69 e, così come la norma previgente, non è sospettabile di illegittimità costituzionale stante la ratio dell'incombente ed il fatto che non costituisca una preclusione alla tutela giurisdizionale del diritto ma un semplice e giustificato adempimento preliminare. Per questi motivi si ritiene che l'attore fosse comunque tenuto a formulare la richiesta di risarcimento

nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 145 C.d.A.. Le prescrizioni poste dall'art. 145 C.d.A. non sono state rispettate.

L'assoluta novità della materia, la poco chiara articolazione del dettato normativo, costituiscono giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Petilia Policastro, dott.ssa Francesca Maria Carmela Morise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. [redacted] nella causa iscritta al n° 513/2014 così ha deciso:

1. Dichiara l'improponibilità della domanda.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Sentenza esecutiva ex lege.
4. Cossì deciso in Petilia Policastro 11.10.2017.

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Francesca Maria Carmela Morise

Ufficio del Giudice di Pace di Petilia Policastro (KR)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 NOV. 2017
IL CANCELLIERE
DR. GIUSEPPE COMBERIATI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - PETILIA POLICASTRO